



Osservatorio **Centro Studi**

Sentenza Cassazione n. 17049 del 23 giugno 2008

Liceità degli appalti "endoaziendali"

La Cassazione, con la sentenza n. 17049 del 23 giugno 2008, è intervenuta nuovamente sul tema delle condizioni di liceità dei cosiddetti appalti "endoaziendali".

Con questa espressione si intendono gli appalti stipulati ai sensi dell'art. 1655 del cc, fondati sull'affidamento ad una impresa esterna (appaltatrice) di attività "inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente". In particolare, un problema di liceità si pone con riferimento alle attività "a bassa intensità organizzativa" nelle quali assume particolare rilievo l'attività lavorativa dei dipendenti dell'appaltatore. Questa caratteristica ha spinto la dottrina e la giurisprudenza a definire infatti questa categoria di contratti d'appalto come contraddistinti da una "alta intensità" del fattore lavoro, prioritario rispetto agli altri fattori produttivi (capitali, macchinari, ecc.).

La condizione per la liceità dell'appalto endoaziendale è, secondo la sentenza in esame, "l'individuazione del soggetto che effettivamente esercita il potere direttivo sui lavoratori impiegati, assumendone il relativo rischio, senza limitare il proprio intervento alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro".

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il soggetto che, all'interno dell'impresa che ha ricevuto l'appalto, esercita tale potere direttivo ed anzi si accerti che esso è in capo al committente, ci si trova in presenza di un appalto *non genuino*, ossia di una illecita interposizione di manodopera.

In questi casi, infatti, l'ordinamento pone a disposizione delle imprese lo strumento della somministrazione di lavoro, caratterizzato, per l'aspetto che qui interessa, dalla messa a disposizione da parte di soggetti autorizzati (le agenzie per il lavoro), di lavoratori sottoposti al potere direttivo dell'utilizzatore.

Osservatorio Centro Studi

14 ottobre 2008